

*RIPARTIZIONE III-AFFARI BUROCRATICI*  
**UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE**

**DIRETTIVA DEL CONSERVATORE**  
**N. 1 DEL 24.02.2004**

**IL CONSERVATORE**

- visto l'art. 31 comma 2 della legge 340/2000 e successive modificazioni, in materia di deposito di atti e denunce al Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico;
- visto, in particolare, l'art. 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con il quale all'art. 31 della Legge 340/2000, dopo il comma 2-ter, sono stati inseriti i commi 2-quater e 2-quinquies ;
- vista la nota UnionCamere prot. 1551/PS/ce dell'11.02.2004 ;
- in attesa dell'emissione del "certificato di ruolo" associato alla firma digitale dei professionisti iscritti nei propri Albi;
- considerate le vigenti norme del Codice Civile che disciplinano le domande di iscrizione e deposito degli atti al Registro delle Imprese,

**D I S P O N E**

1. i dottori commercialisti ed i ragionieri e periti commerciali, regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali e muniti della firma digitale, ove incaricati dai rappresentanti legali delle società, possono effettuare, per via telematica o su supporto informatico, il deposito a questo Registro dei bilanci e degli altri atti di cui all'art. 2435 del C.C.;
2. in via transitoria, i soggetti di cui al punto 1) devono accompagnare la domanda di deposito degli atti con una dichiarazione dalla quale risultì che sono iscritti al relativo ordine di appartenenza, che non sus-

- sistono nei loro confronti provvedimenti disciplinari e che sono stati incaricati dalla società all'esecuzione degli adempimenti pubblicitari;
3. per la dichiarazione di cui al punto 2), è sufficiente che il professionista, nella predisposizione della domanda di deposito, inserisca nel modello "note" del software *Fedra* la seguente frase "*pratica telematica presentata dal sottoscritto dottore commercialista/ragioniere iscritto nell'albo della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, non sussistendo nei propri confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscono l'esercizio della professione, quale incaricato dal legale rappresentante della società "denominazione/ragione sociale" ai sensi dell'art. 2, comma 54 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350*";
  4. i soggetti di cui al punto 1), inoltre, possono attestare la conformità del bilancio e degli altri documenti di cui all'art. 2435 del codice civile, allegati alla domanda di deposito, inserendo nei documenti stessi una dichiarazione con la quale, sotto la propria responsabilità, attestano che "i documenti allegati sono conformi agli originali depositati presso la società denominazione/ragione sociale";
  5. in relazione all'ambito oggettivo degli adempimenti pubblicitari a cui possono essere delegati i professionisti di cui al punto 1), l'iscrizione può essere richiesta da questi soggetti anche per gli altri atti societari per i quali, in base alla legge, la redazione dell'atto non sia avvenuta a cura del notaio e per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo;
  6. per gli adempimenti di cui al punto 5), si precisa che i professionisti incaricati possono allegare, alla domanda/denuncia da inviare, la documentazione per la quale non sia previsto specificatamente dalla legge il deposito dell'atto al Registro delle Imprese, dichiarandola conforme all'originale in loro possesso o depositata presso la società che ha conferito l'incarico, in quanto la stessa viene allegata ai soli fini probatori per l'istruttoria da parte dell'Ufficio;
  7. gli addetti all'istruttoria, nei casi in cui il documento informatico allegato appaia alterato nella fase di scansione o contenga elementi di-

scordanti tali da far presumere un fatto, atto o elemento inesistente, possono richiedere al soggetto presentatore della domanda/denuncia l'esibizione dell'originale, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme in vigore (Legge 241/90, D.P.R. 445/2000, D.P.R. 581/95);

8. gli altri soggetti intermediari diversi da quelli di cui al punto 1), potranno continuare ad effettuare la trasmissione telematica al Registro delle Imprese ed al Rea, apponendo alle domande/denunce sia la propria firma digitale, in qualità di soggetti intermediari, che quella dei legali rappresentanti delle rispettive società obbligate a tale adempimento.

IL CONSERVATORE  
*(dr. Mario Petrucci)*

AV/av